Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI Nnapoli

Dentro la Notizia

118/2013
SETTEMBRE/11/2013 (*)
20 Settembre 2013

CON IL PROVVEDIMENTO N. 94908 DEL 2 AGOSTO 2013, L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEFINISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA PER L'ANNO 2012 (ELENCHI CLIENTI E FORNITORI).
STABILITI TERMINI DIFFERENZIATI DI PRESENTAZIONE TRA I SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA

LIQUIDAZIONE IVA MENSILE E PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO.

Con il provvedimento **N. 94908 del 2 Agosto 2013**, l'Agenzia delle Entrate stabilisce le **modalità tecniche ed i termini** relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle **operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, obbligo introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 21, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il citato D.L. prevedeva l'obbligo per i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute,** per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, avessero **superato la soglia di tremila euro, al netto dell'imposta** per le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di **emissione della fattura**, ovvero di **tremilaseicento euro**, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le **operazioni** per le quali **non sussiste l'obbligo di emissione della fattura**.

Successivamente, il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 ha **semplificato l'adempimento** stabilendo che, a decorrere **dal 1° gennaio 2012**, oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di **emissione della fattura**; pertanto, l'emissione della fattura **in via facoltativa** (in sostituzione cioè di altro documento fiscale idoneo) **obbliga alla comunicazione indipendentemente dall'importo**;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali **non sussiste l'obbligo di emissione della fattura**, qualora l'importo unitario dell'operazione sia **pari o superiore a euro tremilaseicento** al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Per i **turisti extra ue** vanno riepilogate nel modello anche le operazioni:

- **regolate in contanti di importo > €.1.000**
- effettuate **da commercianti** al minuto e soggetti assimilati (art. 22 DPR 633/72) o dalle agenzie di viaggio (art. 74-ter DPR 633/72) **nei confronti di persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana e UE** (o SEE).

Il provvedimento indica, inoltre, alcune **esclusioni soggettive e oggettive** dall'obbligo di comunicazione già previste nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 dell'Agenzia delle Entrate, oltre che ulteriori interventi di semplificazione effettuati a seguito delle richieste delle associazioni di categoria.

Il documento di prassi ricorda, altresì, **i termini di invio della comunicazione telematica**.

In particolare, per **le comunicazioni relative al 2012**:

- Soggetti, che effettuano la **liquidazione mensile ai fini dell'imposta** sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione **entro il 12 novembre 2013;**
- **altri soggetti**, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la **comunicazione entro il 21 novembre 2013.**

Per le **comunicazioni relative al 2013** e successivi:

- soggetti, che effettuano la **liquidazione mensile ai fini dell'imposta** sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione **entro il 10 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento;

- **altri soggetti**, in capo ai quali sussiste l'obbligo di comunicazione, trasmettono la **comunicazione entro il 20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento.

La comunicazione avviene **in conformità del modello allegato al provvedimento**, da compilare secondo le **istruzioni e le modalità** esplicitate. **Il modello è reso disponibile**, altresì, dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico **sul sito Internet *www. agenziaentrate.gov.it.***

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/PDN